



COMUNE DI ASTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3/07/2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Ufficio competente e responsabile del procedimento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Attivazione del procedimento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Invito a comparire e rinuncia all'istanza</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Esito negativo del procedimento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Effetti della definizione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>Pag. 8</i>

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e di limitare il ricorso al contenzioso.
2. Il Comune di Asti, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, adotta nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
 - nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
5. In sede di definizione del tributo, l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 – Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo, in persona del funzionario responsabile designato.

Art. 4 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - su iniziativa dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione della definizione con il contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o procedure telematiche con valore legale, con l'indicazione del tributo oggetto di accertamento e del relativo periodo d'imposta, degli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che l'ufficio può rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nell'atto aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o procedure telematiche con valore legale e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata.
2. L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. Il procedimento non può essere attivato qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo. Parimenti, non è consentito il procedimento qualora sia stato già presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale.
4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
6. L'ufficio, se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, respinge l'istanza entro quindici giorni dalla ricezione, invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Art. 7– Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Nel caso in cui l'ufficio ravvisa i presupposti per la definizione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, anche per via telematica, ne dà comunicazione al contribuente, con una delle seguenti modalità:
 - qualora non siano necessari chiarimenti o approfondimenti, formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza ricevuta, indicando la data ed il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire ulteriori elementi o informazioni.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. L'eventuale proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta l'automatica rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione all'ufficio.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile del tributo.

Art. 8 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra ufficio e contribuente deve essere documentato da verbale riassuntivo redatto in duplice copia al termine del procedimento, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale deve essere dato atto delle argomentazioni fornite dal contribuente, dei relativi documenti prodotti e delle proposte avanzate dall'ufficio.
2. In caso di perfezionamento con esito positivo, l'atto di accertamento con adesione sostituisce ed integra il verbale riassuntivo.

Art. 9 – Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto in duplice copia ed è sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo procuratore.
2. L'atto deve contenere gli elementi di fatto e di diritto, la motivazione su cui la definizione si fonda, la determinazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti, nonché le modalità ed i termini per il pagamento.

Art. 10 – Esito negativo del procedimento

1. Il procedimento si conclude con esito negativo qualora non si addivenga alla definizione con adesione del rapporto tributario per mancato raggiungimento dell'accordo tra il contribuente e l'ufficio.
2. Dell'esito negativo del contraddittorio deve essere dato atto nel verbale di cui al precedente articolo 8 consegnato in copia al contribuente o comunicatogli

tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o procedure telematiche con valore legale.

3. L'avvenuta verbalizzazione dell'esito negativo del contraddittorio svolto non preclude in via di principio, nelle more della notifica dell'avviso di accertamento oppure nell'ambito dei residui termini d'impugnazione ancora pendenti, la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione.
4. Qualora il contribuente non sia presente alla definizione degli atti che chiudono il procedimento, per sua assenza o perché il provvedimento di chiusura è adottato d'ufficio, gli atti prodotti vengono comunicati al contribuente con le stesse modalità previste al comma 2.

Art. 11 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo.
2. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione o della prima rata in caso di pagamento rateale, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici se l'ammontare supera euro 50.000. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data di perfezionamento della definizione mediante il versamento della rata iniziale.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o procedure telematiche con valore legale, la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio procederà al recupero coattivo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Art. 12 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Il perfezionamento della definizione comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento notificato e degli atti di controllo posti in essere dall'ufficio, oggetto della procedura con adesione.

Art. 13 – Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione e pertanto sono escluse dalla riduzione.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.